SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 181**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1993, n. 271.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1993, N. 169.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse,» *sono soppresse,*

dopo il comma 1, è inserito il seguente

«1-*bis*. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

NOTE

AVVERTENZA

Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 agosto 1993.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2744)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del lavoro (GIUGNI) il 15 giugno 1993.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, V, X e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 giugno 1993.

Esaminato dalla XI commissione il 16 e 30 giugno 1993.

Esaminato in aula il 12 luglio 1993 e approvato il 14 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1389):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 luglio 1993.

Esaminato dalla 11ª commissione il 21 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1993.

93G0333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1993.

Istituzione presso il tribunale di Trapani di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata la urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione di corte di assise presso il tribunale di Trapani;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso il tribunale di Trapani è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Trapani.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
	(Omissis)		
7	Agrigento Agrigento	Agrigento-Sciacca	Uomini 270 Donne 270
	Palermo Palermo Palermo	Palermo-Termini Imerese	Uomini 1060 Donne 1060
	Trapani Trapani	Trapani-Marsala	Uomini 270 Donne 270
	(Omissis)		

Visto, *Il Ministro di grazia e giustizia*
CONSO

93A4288

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sessa Aurunca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe De Santis è stato eletto consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di favoreggiamento personale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Giuseppe De Santis è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Sessa Aurunca, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe De Santis dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe De Santis è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Roma, 22 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe De Santis è stato eletto consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento personale.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Giuseppe De Santis all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Sessa Aurunca, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sessa Aurunca e, nelle more, con provvedimento n. 4286/13.1/Gab. del 21 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. De Santis dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Roma, 22 luglio 1993

Il direttore generale: SORGI

93A4324

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1993.

Autorizzazione alla Navale assicurazioni S.p.a., in Ferrara, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara;

Viste le istanze in data 27 ottobre 1992, con le quali la Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n. 305258, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine al parziale accoglimento delle istanze sopraindicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, è autorizzata ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo «Altri danni ai beni» (limitatamente al rischio «grandine») e l'attività assicurativa nei rami «Altri danni ai beni» (limitatamente al rischio «bestiame»), «Perdite pecuniarie di vario genere» (limitatamente ai rischi «impiego» e «pioggia») e «Tutela giudiziaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4312

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 maggio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 28 gennaio 1993, senato accademico seduta del 22 marzo 1993, consiglio di amministrazione seduta del 27 aprile 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 luglio 1992;

Vista la ministeriale del 29 settembre 1992, prot. n. 4874;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 54 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 55. — Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

Il corso laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni ed è articolato in due indirizzi:

a) generale-didattico, con l'orientamento generale;

b) conservazione della natura e delle sue risorse.

Prevede ventitre insegnamenti annuali, dei quali sedici obbligatori comuni e sette di indirizzo; di questi cinque sono obbligatori e due a scelta dello studente.

Non più di due insegnamenti annuali possono essere suddivisi in insegnamenti semestrali. I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di settanta e non più di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di quarantacinque ore. Gli insegnamenti annuali possono essere organizzati in corsi semestrali compatti.

Nel primo anno vengono inoltre organizzati due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di cento ore di lezione e venti ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato.

Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarità e addittività dell'insegnamento nelle diverse discipline che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista.

I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti e facies;
3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo,
5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione. Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata analisi, in laboratorio e/o sul campo, di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, e in particolare nei primi due anni, il consiglio di corso di laurea deve organizzare escursioni per l'attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e di facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme vigenti.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1, 2);
2) fisica (1, 2);
3) chimica generale ed inorganica (1);
4) chimica organica (3);
5) anatomia comparata (4, 9);
6) botanica;
7) botanica sistematica (10);
8) ecologia;
9) fisiologia generale;
10) antropologia (9);
11) genetica;
12) geografia (5);
13) geologia (6);
14) mineralogia (7);
15) paleontologia;
16) zoologia (8).

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laura, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

Gli indirizzi ed i relativi insegnamenti sono i seguenti:

A) INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO (orientamento generale).

L'orientamento generale si propone di avviare l'allievo attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale.

Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista sia esso ricercatore, che professionista;

17) fisiologia vegetale;
18) geografia fisica;
19) sistematica e filogesi animale;
20) biogeografia;
21) geochimica;
22/23) due insegnamenti a scelta dello studente.

B) INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE.

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici. Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossiers d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi;

17) conservazione della natura e delle sue risorse;
18) geologia ambientale;
19) sistematica e filogenesi animale;
20) geobotanica;
21) geologia regionale;
22/23) due insegnamenti a scelta dello studente.

Oltre ai ventuno insegnamenti obbligatori previsti lo studente deve seguire altre due discipline scelte tra quelle attivate (non sostenute come obbligatorie di indirizzo) comprese nel seguente elenco, che copre settori caratterizzanti specificatamente il corso di laurea in scienze naturali.

In alternativa possono essere scelte altre discipline tra tutte quelle attivate dalla facoltà, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio.

Insegnamenti facoltativi:

1) analisi degli ecosistemi;
2) anatomia umana;
3) astronomia;
4) biogeografia;
5) biologia e sistematica delle alghe;
6) biologia cellulare;
7) biologia generale;
8) cartografia tematica;
9) chimica analitica strumentale;
10) chimica fisica;

11) chimica biologica,
12) conservazione della natura e delle sue risorse;
13) didattica della chimica;
14) didattica delle scienze naturali,
15) ecofisiologia vegetale,
16) ecologia delle acque interne,
17) ecologia microbica;
18) ecologia preistorica;
19) educazione ambientale,
20) embriologia e morfologia sperimentale;
21) entomologia generale;
22) esercitazioni di matematiche;
23) etnologia;
24) etologia;
25) fisiologia degli organismi marini;
26) fisiologia vegetale;
27) fitosociologia;
28) geobotanica;
29) geochimica;
30) geofisica;
31) geografia fisica,
32) geologia ambientale;
33) geologia del quaternario;
34) geologia e paleontologia del quaternario,
35) geologia marina,
36) geologia regionale,
37) geologia storica,
38) geologia stratigrafica,
39) geomorfologia,
40) idrobiologia e pescicoltura,
41) idrogeologia,
42) igiene,
43) igiene ambientale,
44) istologia ed embriologia;
45) lichenologia;
46) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
47) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra,
48) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici,
49) metodologia didattica;
50) micologia;
51) micropaleontologia,
52) museologia naturalistica,
53) oceanografia;
54) paleobotanica,
55) paleoecologia;
56) paleontologia dei vertebrati;
57) paleontologia stratigrafica,
58) paleontologia umana e paletnologia,
59) paleopatologia;
60) palinologia;
61) patologia vegetale;
62) petrografia,
63) scienze dell'alimentazione,
64) sedimentologia;
65) sedimentologia e regime dei litorali;
66) statistica matematica;
67) stratigrafia;
68) telerilevamento delle risorse ambientali;
69) vulcanologia;
70) zoocenosi e protezione della fauna;
71) zoologia applicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 maggio 1993

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

93A4298

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la normativa generale delle scuole dirette a fini speciali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1988, n. 275, con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988;

Visto il decreto rettorale 18 luglio 1991, n. 2401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194, del 28 agosto 1991, che istituisce la scuola diretta a fini speciali in giornalismo,

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 1° ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286, del 4 dicembre 1992, che istituisce il diploma universitario in giornalismo;

Considerato che l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede la soppressione o la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in diplomi universitari;

Riconosciuta la necessità di modificare il decreto rettorale 18 luglio 1991, n. 2401;

Decreta:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali in storia e tecnica del giornalismo è trasformata in diploma universitario in giornalismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 giugno 1993

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

93A4299

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 29 luglio 1993, n. 21.

Importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento.

In applicazione di quanto previsto:

dal regolamento CEE n. 958/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, che istituisce una procedura comunitaria per la gestione delle restrizioni quantitative all'importazione e il controllo sui prodotti tessili e di abbigliamento originari di alcuni Paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 103 del 28 aprile 1993;

dagli accordi tessili stipulati tra la CEE e i seguenti Paesi terzi: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Lettonia, Moldavia, Mongolia, Romania, Russia, Ucraina e Uzbekistan già parafati a Bruxelles e i cui regolamenti applicativi sono in via di pubblicazione;

dall'intesa tessile e dell'abbigliamento stipulata tra la CEE e le rappresentanze degli industriali turchi in via di definizione e già applicata, in via provvisoria, dal 1° gennaio 1993,

si riporta nella presente circolare il regime da applicare alle importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di taluni Paesi terzi fino al 31 dicembre 1993.

Gli operatori interessati all'ottenimento delle autorizzazioni di importazione devono richiedere preventivamente al Paese esportatore il certificato d'esportazione, con destinazione Italia, da allegare, in originale, alla domanda, da presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma.

Le domande, corredate anche dal «Modello 01» per la protocollazione, possono essere presentate o su carta legale, o, preferibilmente, su moduli bollati di «Autorizzazione di importazione».

I modelli 01 e i moduli di autorizzazione di importazione sono reperibili presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Alle domande sarà dato seguito entro il termine massimo ordinatorio di cinque giorni lavorativi a partire dal giorno successivo a quello di presentazione.

FAC-SIMILE della domanda e del modello 01 sono riportati negli allegati I e II.

Nell'allegato III è riportato l'elenco delle categorie in cui sono raggruppati i vari prodotti tessili e dell'abbigliamento.

L'allegato IV contiene l'elenco dei Paesi fornitori, e, a fianco di ciascuno vengono indicate le categorie per le quali sono previste quote di autolimitazione all'esportazione verso la Comunità, ovvero sorveglianze comunitarie.

È prevista l'autorizzazione ministeriale di importazione per tutti i prodotti rientranti nelle categorie indicate.

L'allegato V riporta l'elenco delle categorie di prodotti tessili originari dell'Estonia e della Lituania sottoposte a sorveglianza comunitaria preventiva in base al regolamento CEE n. 601/92 del 2 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 65 dell'11 marzo 1992.

Per tali categorie viene applicato il regime della autorizzazione di importazione. Le relative istanze dovranno essere presentate in carta semplice o sugli appositi moduli senza apporre le marche da bollo.

Per quanto riguarda il regime da applicare ai prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Corea del Nord e delle seguenti Repubbliche dell'ex URSS: (zona «B») Armenia - Azerbaigian - Georgia - Tagikistan - Turkmenistan - Kazakistan - Kirghizistan si rinvia a quanto disposto nel decreto ministeriale 30 ottobre 1990 «regime delle importazioni» (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 5 novembre 1990).

Si precisa, inoltre, che le importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia sono effettuabili per diretta concessione delle dogane.

Si rammenta, peraltro che per merci originarie, provenienti o transitate dalle zone protette dell'O.N.U. della Repubblica di Croazia o delle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina controllate dalle forze serbe di Bosnia si applica la procedura prevista dal regolamento del Consiglio CEE 990/93 del 26 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L 102 del 28 aprile 1993).

I titolari di autorizzazioni d'importazione di merce sottoposta ad autolimitazione sono tenuti, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza, a restituire al Ministero del commercio con l'estero l'autorizzazione con l'annotazione doganale relativa all'utilizzo totale o parziale, ovvero al mancato utilizzo della stessa.

Si precisa, inoltre, che il valore indicato nell'autorizzazione di importazione deve essere quello relativo al certificato di esportazione e viene indicato ai soli fini della completezza del titolo. L'accertamento del valore effettivo rimane di competenza delle dogane.

Le autorizzazioni di importazione hanno la validità di sei mesi. Per quanto riguarda i titoli di importazione di prodotti originari dall'Egitto e da Malta la validità è di tre mesi; per la Turchia è di due mesi.

Eventuali domande di proroga, debitamente motivate ed eventualmente documentate, potranno essere richieste entro quindici giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione medesima e i relativi provvedimenti potranno essere concessi, soltanto eccezionalmente, per un periodo non superiore ad un mese.

Si ricorda comunque che le importazioni di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento non elencati nella presente circolare sono soggette al regime di sorveglianza previsto dalla circolare n. 10 del 14 aprile 1992 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1992.

Il direttore generale: MARCHETTI

ALLEGATO I

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
D.G. IMPORT-EXPORT

N B - Si ricorda, per quanto attiene alla modulistica, la Circ Mincomes n 3 del 27 1 1992, pubblicata sulla G U n 30 del 6 2 1992 =

Casella 1 Indicare la dogana presso la quale verranno effettuate le operazioni di sdoganamento

Casella 2 Specificare nome, cognome o ragione sociale e indirizzo dell'importatore, nonchè il numero meccanografico di iscrizione alla C.C.I.A A. ed eventualmente il numero di posizione meccanografico. In mancanza del suddetto numero mettere la dizione "occasionale" semprechè si tratti di operazione una tantum

Casella 3 Specificare il Paese di origine della merce e il relativo codice internazionale

Casella 4 Specificare il Paese di provenienza e il relativo codice internazionale

Casella 5 L'indicazione del fornitore è facoltativa a meno che non sia richiesto espressamente dalle particolari disposizioni ministeriali

Casella 6 e 7 Specificare l'esatto numero e codice della tariffa doganale corrispondente alla denominazione della merce

Casella 8 Designare il prodotto utilizzando la denominazione ufficiale risultante dalla tariffa doganale La designazione può essere fatta con dicitura semplificata purchè contenga gli elementi necessari alla individuazione del prodotto. Debbono essere riportate le caratteristiche particolari del prodotto nei casi espressamente previsti dalle specifiche disposizioni ministeriali.

Casella 9 A sinistra della casella dovranno essere apposte le marche da bollo necessarie che devono essere annullate mediante timbro o firma.
La firma leggibile deve essere quella dell'importatore o del suo rappresentante legale (Eventualmente occorre specificare scrivendo a macchina il nominativo)

Casella 10 Riservata al Ministero
Casella 11 Indicazione in cifre della quantità
Casella 12 Indicazione del valore in cifre
Casella 13 Valore e quantità in lettere
Casella 14 e 15 Riservata al Ministero

ALLEGATO II

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Div. III!

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia MAX 50 caratteri.

Scrivere, partendo da destra, il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A. (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

- Paese esportatore, categoria con anno di accredito quota
- Quantità (in Kg. o pezzi come indicato nel certificato di esportazione)
- Numero di individuazione del certificato di esportazione che si allega/no

N.B. - Per le richieste di modifica e/o proroga resta tutto invariato eccetto l'ultima riga dove al posto del numero del certificato di esportazione deve essere precisato o modifica o proroga.

NORME DI COMPILAZIONE

- Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
- Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
  - compilare il modulo usando una macchina da scrivere con caratteri usuali e, se non è possibile e solo eccezionalmente, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro nera o blu;
  - in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
  - in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
  - il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE Mod. 01

[X] 3° Div.

09 03 92

CAT.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI TESSILI

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	5204 11 00	5205 32 00	5206 21 00
		5204 19 00	5205 33 00	5206 22 00
			5205 34 00	5206 23 00
		5205 11 00	5205 35 10	5206 24 00
		5205 12 00	5205 35 90	5206 25 10
		5205 13 00	5205 41 00	5206 25 90
		5205 14 00	5205 42 00	5206 31 10
		5205 15 10	5205 43 00	5206 32 00
		5205 15 90	5205 44 00	5206 33 00
		5205 21 00	5205 45 10	5206 34 00
		5205 22 00	5205 45 30	5206 35 10
		5205 23 00	5205 45 90	5206 35 90
		5205 24 00		5206 41 00
		5205 25 10	5206 11 00	5206 42 00
		5205 25 30	5206 12 00	5206 43 00
		5205 25 90	5206 13 00	5206 44 00
		5205 31 00	5206 14 00	5206 45 10
		5205 31 00	5206 15 10	5206 45 90
			5206 15 90	ex 5604 90 00
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate.	5208 11 10	5208 32 19	5209 43 00
		5208 11 90	5208 32 91	5209 49 10
		5208 12 11	5208 32 93	5209 49 90
		5208 12 13	5208 32 95	5209 51 00
		5208 12 15	5208 32 99	5209 52 00
		5208 12 19	5208 33 00	5209 59 00
		5208 12 91	5208 39 00	
		5208 12 93	5208 41 00	5210 11 10
		5208 12 95	5208 42 00	5210 11 90
		5208 12 99	5208 43 00	5210 12 00
		5208 13 00	5208 49 00	5210 19 00
		5208 19 00	5208 51 00	5210 21 10
		5208 21 10	5208 52 10	5210 21 90
		5208 21 90	5208 52 90	5210 22 00
		5208 22 11	5208 53 00	5210 29 00
		5208 22 13	5208 59 00	5210 31 10
		5208 22 15		5210 31 90
		5208 22 19	5209 11 00	5210 32 00
		5208 22 91	5209 12 00	5210 39 00
		5208 22 93	5209 19 00	5210 41 00
		5208 22 95	5209 21 00	5210 42 00
		5208 22 99	5209 22 00	5210 49 00
		5208 23 00	5209 29 00	5210 51 00
		5208 29 00	5209 31 00	5210 52 00
		5208 31 00	5209 32 00	5210 59 00
		5208 32 11	5209 39 00	
		5208 32 13	5209 41 00	5211 11 00
		5208 32 15	5209 42 00	5211 12 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate.	5211 19 00	5211 51 00	5212 21 10
		5211 21 00	5211 52 00	5212 21 90
		5211 22 00	5211 59 00	5212 22 10
		5211 29 00		5212 22 90
		5211 31 00	5212 11 10	5212 23 10
		5211 32 00	5212 11 90	5212 23 90
		5211 39 00	5212 12 10	5212 24 10
		5211 41 00	5212 12 90	5212 24 90
		5211 42 00	5212 13 10	5212 25 10
		5211 43 00	5212 13 90	5212 25 90
		5211 49 11	5212 14 10	
		5211 49 19	5212 14 90	ex 5811 00 00
		5211 49 90	5212 15 10	
			5212 15 90	ex 6308 00 00
2 a)	a) di cui: non greggi ne' imbianchiti	5208 31 00	5209 39 00	5211 39 00
		5208 32 11	5209 41 00	5211 41 00
		5208 32 13	5209 42 00	5211 42 00
		5208 32 15	5209 43 00	5211 43 00
		5208 32 19	5209 49 10	5211 49 11
		5208 32 91	5209 49 90	5211 49 19
		5208 32 93	5209 51 00	5211 49 90
		5208 32 95	5209 52 00	5211 51 00
		5208 32 99	5209 59 00	5211 52 00
		5208 33 00	5210 31 10	5211 59 00
		5208 39 00	5210 31 90	
		5208 41 00	5210 32 00	5212 13 10
		5208 42 00	5210 39 00	5212 13 90
		5208 43 00	5210 41 00	5212 14 10
		5208 49 00	5210 42 00	5212 14 90
		5208 51 00	5210 49 00	5212 15 10
		5208 52 10	5210 51 00	5212 15 90
		5208 52 90	5210 52 00	5212 23 10
		5208 53 00	5210 59 00	5212 23 90
		5208 59 00		5212 24 10
			5211 31 00	5212 24 90
		5209 31 00	5211 32 00	5212 25 10
		5209 32 00		5212 25 90
			ex 5811 00 00	
				ex 6308 00 00
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	5512 11 00	5513 11 30	5513 23 00
		5512 19 10	5513 11 90	5513 29 00
		5512 19 90	5513 12 00	5513 31 00
		5512 21 00	5513 13 00	5513 32 00
		5512 29 10	5513 19 00	5513 33 00
		5512 29 90	5513 21 10	5513 39 00
		5512 91 00	5513 21 30	5513 41 00
		5512 99 10	5513 21 90	5513 42 00
		5512 99 90	5513 22 00	5513 43 00
		5513 11 10		5513 49 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
3 (segue)		5514 11 00	5515 11 10	5515 22 11
		5514 12 00	5515 11 30	5515 22 19
		5514 13 00	5515 11 90	5515 22 91
		5514 19 00	5515 12 10	5515 22 99
		5514 21 00	5515 12 30	5515 29 10
		5514 22 00	5515 12 90	5515 29 30
		5514 23 00	5515 13 11	5515 29 90
		5514 29 00	5515 13 19	5515 91 10
		5514 31 00	5515 13 91	5515 91 30
		5514 32 00	5515 13 99	5515 91 90
		5514 33 00	5515 19 10	5515 92 11
		5514 39 00	5515 19 30	5515 92 19
		5514 41 00	5515 19 90	5515 92 91
		5514 42 00	5515 21 10	5515 92 99
		5514 43 00	5515 21 30	5515 99 10
		5514 49 00	5515 21 90	5515 99 30
				5515 99 90
				5803 90 30
				ex 5905 00 70
				ex 6308 00 00
3 a)	a) di cui: non greggi ne' imbianchiti	5512 19 10	5514 21 00	5515 21 30
		5512 19 90	5514 22 00	5515 21 90
		5512 29 10	5514 23 00	5515 22 19
		5512 29 90	5514 29 00	5515 22 99
		5512 99 10	5514 31 00	5515 29 30
		5512 99 90	5514 32 00	5515 29 90
			5514 33 00	
		5513 21 10	5514 39 00	5515 91 30
		5513 21 30	5514 41 00	5515 91 90
		5513 21 90	5514 42 00	5515 92 19
		5513 22 00	5514 43 00	5515 92 99
		5513 23 00	5514 49 00	5515 99 30
		5513 29 00		5515 99 90
		5513 31 00	5515 11 30	
		5513 32 00	5515 11 90	ex 5803 90 30
		5513 33 00	5515 12 30	
		5513 39 00	5515 12 90	ex 5905 00 70
		5513 41 00	5515 13 19	
		5513 42 00	5515 13 99	ex 6308 00 00
		5513 43 00	5515 19 30	
		5513 49 00	5515 19 90	
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi di lana o di peli fini) camiciole ed articoli affini, a maglia.	6105 10 00	6109 10 00	6110 20 10
		6105 20 10	6109 90 10	6110 30 10
		6105 20 90	6109 90 30	
		6105 90 10		

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
5	Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche esclusi quelli tagliati e cuciti; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia.	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna e ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. Parti inferiori di tute sportive (trainings),con fodera, diverse da quelle delle Categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza.	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00
8	Camicie, camicette e bluse, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone.	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00
10	Guanti a maglia	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prod. Categ.70	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonche' per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21)	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna e ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi eskimo della cat.21	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00
16	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci. Tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno e' realizzato in un unica stessa stoffa, per uomo o per ragzzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazzo, esclusi quelli a maglia.	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	6213 20 00 6213 90 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	6302 21 00 6302 31 10 6302 39 90 6302 22 90 6302 31 90 6302 29 90 6302 32 90
21	Eskimo, giacche a vento e giubbotti con senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. Parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle catt.16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	ex 6201 12 10 ex 6202 12 10 ex 6201 12 90 ex 6202 12 90 ex 6201 13 10 ex 6202 13 10 ex 6201 13 90 ex 6202 13 90 6201 91 00 6202 91 00 6201 92 00 6202 92 00 6201 93 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 42 41 6211 33 41 6211 43 41
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto.	5508 10 11 5509 21 10 5509 31 10 5508 10 19 5509 21 90 5509 31 90 5509 11 00 5509 22 10 5509 32 10 5509 12 00 5509 22 90 5509 32 90 5509 41 10 5509 52 90 5509 69 00 5509 41 90 5509 53 00 5509 91 10 5509 42 10 5509 59 00 5509 91 90 5509 42 90 5509 61 10 5509 92 00 5509 51 00 5509 61 90 5509 99 00 5509 52 10 5509 62 00
22 a)	a) di cui: acrilici	5508 10 19 5509 31 10 5509 61 10 5509 31 90 5509 61 90 5509 32 10 5509 62 00 5509 32 90 5509 69 00
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	5508 20 10 5510 20 00 5510 11 00 5510 30 00 5510 12 00 5510 90 00
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia per uomo e ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia per donna e ragazza.	6107 21 00 6108 31 10 6108 39 00 6107 22 00 6108 31 90 6108 91 00 6107 29 00 6108 32 11 6108 92 00 6107 91 00 6108 32 19 6108 99 10 6107 92 00 6108 32 90 ex 6107 99 00
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6104 41 00 6104 44 00 6204 43 00 6104 42 00 6204 41 00 6204 44 00 6104 43 00 6204 42 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni per donna o ragazza.	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e shorts, diversi da quelli da bagno, a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 90
29	Abiti a giacca, completi ed insiemi esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci. esclusi quelli da sci; tute sportive,(trainings), con fodera, di cui l'esterno e' realizzato in una unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia.	6212 10 00
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci tipo spugna, nastri e galloni) e tessuti "tufted",di lana,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00
32 a)	a) di cui: velluti a coste,di cotone	5801 22 00
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m. di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili.	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di piu' di 3 m. di larghezza;	5407 20 19

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114.	5407 10 00	5407 54 00	5407 82 00
		5407 20 90	5407 60 10	5407 83 10
		5407 30 00	5407 60 30	5407 83 90
		5407 41 00	5407 60 51	5407 84 00
		5407 42 10	5407 60 59	5407 91 00
		5407 42 90	5407 60 90	5407 92 00
		5407 43 00	5407 71 00	5407 93 10
		5407 44 10	5407 72 00	5407 93 90
		5407 44 90	5407 73 10	5407 94 00
		5407 51 00	5407 73 91	
		5407 52 00	5407 73 99	ex 5811 00 00
		5407 53 10	5407 74 00	
		5407 53 90	5407 81 00	ex 5905 00 70
35 a)	a) di cui: non greggi ne' imbianchiti	5407 42 10	5407 60 51	5407 83 90
		5407 42 90	5407 60 59	5407 84 00
		5407 43 00	5407 60 90	5407 92 00
		5407 44 10	5407 72 00	5407 93 10
		5407 44 90	5407 73 10	5407 93 90
		5407 52 00	5407 73 91	5407 94 00
		5407 53 10	5407 73 99	
		5407 53 90	5407 74 00	ex 5811 00 00
		5407 54 00	5407 82 00	
		5407 60 30	5407 83 10	ex 5905 00 70
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della Cat.114.	5408 10 00	5408 23 90	5408 34 00
		5408 21 00	5408 24 00	
		5408 22 10	5408 31 00	ex 5811 00 00
		5408 22 90	5408 32 00	
		5408 23 10	5408 33 00	ex 5905 00 70
36 a)	a) di cui: non greggi ne' imbianchiti	5408 10 00	5408 23 90	5408 34 00
		5408 22 10	5408 24 00	
		5408 22 90	5408 32 00	ex 5811 00 00
		5408 23 10	5408 33 00	ex 5905 00 70
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco.	5516 11 00	5516 24 00	5516 44 00
		5516 12 00	5516 31 00	5516 91 00
		5516 13 00	5516 32 00	5516 92 00
		5516 14 00	5516 33 00	5516 93 00
		5516 21 00	5516 34 00	5516 94 00
		5516 22 00	5516 41 00	
		5516 23 10	5516 42 00	5803 90 50
		5516 23 90	5516 43 00	ex 5905 00 70
37 a)	a) di cui: non greggi ne' imbianchiti	5516 12 00	5516 24 00	5516 44 00
		5516 13 00	5516 32 00	5516 92 00
		5516 14 00	5516 33 00	5516 93 00
		5516 22 00	5516 34 00	5516 94 00
		5516 23 10	5516 42 00	ex 5803 90 50
		5516 23 90	5516 43 00	ex 5905 00 70

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per per tende e tendine.		6002 43 11 6002 93 10	
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia		ex 6303 91 00 ex 6303 92 90	ex 6303 99 90
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia diversa da quella di cotone riccio del tipo spugna.	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90	ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90	6302 93 90 ex 6302 99 00
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.		ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90	5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10	5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa.	5401 20 10	5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto.	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00	5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00	5508 20 90 5511 30 00
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati.	5105 10 00 5105 21 00	5105 29 00 5105 30 10	5105 30 90

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita la minuto.	5106 10 10 5106 20 19 5108 10 10 5106 10 90 5106 20 91 5108 10 90 5106 20 11 5106 20 99
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto.	5107 10 10 5107 20 30 5107 20 91 5107 10 90 5107 20 51 5107 20 99 5107 20 10 5107 20 59 5108 10 10 5108 10 90
49	Filati di lana o peli fini, preparati per la vendita al minuto	5109 10 10 5109 90 10 5109 10 90 5109 90 90
50	Tessuti di lana o di peli fini.	5111 11 00 5111 90 91 5112 30 30 5111 19 10 5111 90 93 5112 30 90 5111 19 90 5111 90 99 5112 90 10 5111 20 00 5112 11 00 5112 90 91 5111 30 10 5112 19 10 5112 90 93 5111 30 30 5112 19 90 5112 90 99 5111 30 90 5112 20 00 5111 90 10 5112 30 10
51	Cotone cardato pettinato.	5203 00 00
53	Tessuti a punto di garza di cotone	5803 10 00
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.	5507 00 00
55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura.	5506 10 00 5506 90 91 5506 20 00 5506 90 99 5506 30 00 5506 90 10
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco, (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto.	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati.	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	5702 10 00 5702 42 10 5703 10 10 5702 31 10 5702 42 90 5703 10 90 5702 31 30 5702 49 10 5703 20 11 5702 31 90 5702 51 00 5703 20 19 5702 32 10 5702 52 00 5703 20 91 5702 32 90 ex 5702 59 00 5702 39 10 5702 91 00 5702 41 10 5702 92 00 5702 41 90 ex 5702 99 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
(segue) 59		5703 20 99 5703 30 99 5705 00 10 5703 30 11 5703 90 10 5705 00 31 5703 30 19 5703 90 90 5705 00 39 5703 30 51 ex 5705 00 90 5703 30 59 5704 10 00 5703 30 91 5704 90 00
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati.	5805 00 00
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della cat.62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) costituiti da materie tessili miste a fili di gomma.	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00
62	Filati di ciniglia, filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi. Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti. Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili. Ricami in pezza, in strisce o in motivi.	5606 00 91 5810 10 10 5606 00 99 5810 10 90 5810 91 10 5804 10 11 5810 91 90 5804 10 19 5810 92 10 5804 10 90 5810 92 90 5804 21 10 5810 99 10 5804 21 90 5810 99 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o piu' di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso il 5% o piu' di fili di gomma. Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche.	5906 91 00 ex 6001 10 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 6002 20 31 ex 6002 30 10 6002 43 19 6002 30 90

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	5606 00 10 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10	ex 6001 10 00 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33	6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99	6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, compr.le parti di indumenti o di accessori di abbigliam.	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10	6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00	6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10
67 a)	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene.	6305 31 10		
68	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonche' le calze e i calzini per bébés esclusi quelli a maglia della categoria 88.	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90	ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00	ex 6209 30 00 ex 6209 90 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o ragazza.	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex). Calze da donna, di fibre sintetiche.	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91
72	Costumi, mutandine e slip da bagno di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6112 31 10 6112 41 10 6211 11 00 6112 31 90 6112 41 90 6211 12 00 6112 39 10 6112 49 10 6112 39 90 6112 49 90
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00
74	Abiti a giacca, completi ed insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci.	6104 11 00 ex 6104 19 00 6104 23 00 6104 12 00 6104 21 00 ex 6104 29 00 6104 13 00 6104 22 00
75	Vestiti, completi e insiemi, a maglia, per uomo o ragazzo, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	6103 11 00 6103 22 00 6103 12 00 6103 23 00 6103 19 00 6103 29 00 6103 21 00
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo. Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza.	6203 22 10 6203 49 11 6204 62 51 6203 23 10 6203 49 31 6204 63 11 6203 29 11 6204 63 31 6203 32 10 6204 22 10 6204 69 11 6203 33 10 6204 23 10 6204 69 31 6203 39 11 6204 29 11 6203 42 11 6204 32 10 6211 32 10 6203 42 51 6204 33 10 6211 33 10 6203 43 11 6204 39 11 6211 42 10 6203 43 31 6204 62 11 6211 43 10
77	Tute ed insiemi da sci, esclusi quelli a maglia.	ex 6211 20 00
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68 72, 76 e 77.	6203 41 30 6204 62 90 6211 31 00 6203 42 59 6204 63 39 6211 32 90 6203 43 39 6204 63 90 6211 33 90 6203 49 39 6204 69 39 6211 41 00 6204 61 80 6204 69 50 6211 42 90 6204 61 90 6210 40 00 6211 43 90 6204 62 59 6210 50 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28 68, 69, 72, 73, 74, 75.	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00
84	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette è manufatti simili di lana o di peli fini, di fibre sintetiche o artificiali, di cotone.	6214 20 00 6214 30 00 ex 6214 90 10 6214 40 00
85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte di fibre sintetiche o artificiali, di altre materie tessili.	6215 20 00 6215 90 00
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze, e manufatti e loro parti, anche a maglia	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00
87	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bebe'. Guanti.	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00
88	Calze e calzini, esclusi quelli a a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia.	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90
91	Tende.	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti, divesri da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene.	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili.	5601 10 10 5601 22 99 5601 10 90 5601 29 00 5601 21 10 5601 30 00 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti.	5602 10 19 ex 5807 90 10 5602 10 31 ex 5905 00 70 5602 10 39 5602 10 90 6210 10 10 5602 21 00 5602 29 90 6307 90 91 5602 90 00
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati.	5603 00 10 6210 10 91 6302 22 10 5603 00 91 6210 10 99 6302 32 10 5603 00 93 6302 53 10 5603 00 95 ex 5807 90 10 6302 93 10 5603 00 99 ex 5905 00 70 6303 92 10 6303 99 10 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza e in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago e corde.	5608.11 11 5608 19 11 5608 19 91 5608 11 19 5608 19 19 5608 19 99 5608 11 91 5608 19 31 5608 90 00 5608 11 99 5608 19 39
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97.	5609 00 00 5905 00 10
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o traspa-	5901 10 00 5901 90 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
(segue) 99	renti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria.			
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati.	5904 10 00 5904 92 00	5904 91 10	5904 91 90
	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici.	5906 10 10 5906 99 90	5906 10 90	5906 99 10
	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100.	5907 00 00		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie.	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10	5903 20 90 5903 90 10	5903 90 91 5903 90 99
101	Spago, corde e funi anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche.		ex 5607 90 00	
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno.	6306 11 00 6306 12 00	6306 19 00 6306 31 00	6306 39 00
110	Materassi pneumatici, tessuti.	6306 41 00	6306 49 00	
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende.	6306 91 00	6306 99 00	
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114.	6307 20 00	ex 6307 90 99	
113	Strofinacci, anche scamosciati esclusi quelli a maglia.		6307 10 90	
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici.	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00	5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19	5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
115	Filati di lino o di ramie'	5306 10 11 5306 10 50 5306 20 90 5306 10 19 5306 10 90 5308 90 11 5306 10 31 5306 20 11 5308 90 13 5306 10 39 5306 20 19 5308 90 19
117	Tessuti di lino o di ramie'	5309 11 11 5309 21 10 5803 90 90 5309 11 19 5309 21 90 5905 00 31 5309 11 90 5309 29 10 5905 00 39 5309 19 10 5309 29 90 5309 19 90 5311 00 10
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramie', esclusa quella a maglia.	6302 29 10 6302 52 00 ex 6302 99 00 6302 39 10 ex 6302 59 00 6302 39 30 6302 92 00
120	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto ed altri manufatti per l'arredamento, di lino o di ramie', esclusi quelli a maglia.	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati di lino o di ramie'.	ex 5607 90 00
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia.	ex 6305 90 00
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramie', esclusi quelli a in passamaneria.	5801 90 10
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di lino o di ramie', esclusi quelli a maglia.	6214 90 90
124	Fibre sintetiche in fiocco.	5501 10 00 5503 90 10 5501 20 00 5503 90 90 5501 30 00 5501 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5503 10 11 5505 10 50 5503 10 19 5505 10 70 5503 10 90 5505 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
125 A	Filati di filamenti sintetici (continui), non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41.	5402 41 10 5402 41 90 5402 43 10 5402 41 30 5402 42 00 5402 43 90
125 B	Monofilamentii, lamelle e simili, (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali.	5404 10 10 5404 90 19 ex 5604 90 00 5404 10 90 5404 90 90 5404 90 11 ex 5604 20 00
126	Fibre artificiali in fiocco	5502 00 10 5504 10 00 5505 20 00 5502 00 90 5504 90 00
127 A	Filati di filamenti artificiali (continui) non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 42,	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10
127 B	Monofilamenti, lamelle e simili paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali.	5405 00 00
128	Peli grossolani, cardati o pettinati.	5105 40 00
129	Filati di peli grossolani o di crine.	5110 00 00
130 A	Filati di seta diversi dai filati di cascami di seta.	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10
130 B	Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze).	5005 00 10 5006 00 90 ex 5604 90 00 5005 00 90
131	Filati di altre fibre tessili vegetali.	5308 90 90
132	Filati di carta.	5308 30 00
133	Filati di canapa.	5308 20 10 5308 20 90
134	Filati metallici.	5605 00 00
135	Tessuti di peli grossolani o di crine.	5113 00 00
136	Tessuti di seta o di cascami di seta	5007 10 00 5007 20 31 5007 20 41 5007 20 10 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 21 5007 20 39 5007 20 59

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
(segue) 136		5007 20 61 5007 90 30 5803 90 10 5007 20 69 5007 90 50 5007 20 71 5007 90 90 ex 5905 00 90 5007 90 10 ex 5911 20 00
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramie'.	5311 00 90 ex 5905 00 90
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati.	5809 00 00
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali.	ex 6001 10 00 6002 49 00 6001 29 90 6002 99 00 6001 99 90 6002 20 90
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana o dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali	ex 6301 90 90
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di sisal, di altre fibre del genere "Agave" o di canapa di Manila.	ex 5702 39 90 ex 5702 99 00 ex 5702 49 90 ex 5705 00 90 ex 5702 59 00
144	Feltri di peli grossolani. nati.	5602 10 35 5602 29 10
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa.	5607 30 00 ex 5607 90 00
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi.	ex 5607 21 00
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi diverse dai prodotti della categoria 146 A.	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303.	5607 10 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) diversi da quelli non cardati ne' pettinati.	5003 90 00
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303.	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00
148 B	Filati di cocco.	5308 10 00
149	Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm.	5310 10 90 ex 5310 90 00
150	Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore a 150 cm. Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati.	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco.	5702 20 00
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di iuta o di altre fibre tessili liberia- non "tufted" ne "floccati".	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, ne' spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti.	5602 10 11
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303.	6305 10 10
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura.	5001 00 00
	Seta greggia (non torta)	5002 00 00
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cacami di seta e gli sfilacciati), non cardati ne' pettinati)	5003 10 00
	Lane, non cardate ne' pettinate	5101 11 00 5101 21 00 5101 30 00 5101 11 00 5101 21 00

Categoria	Designazione della merce	Codice NC		
(segue) 154	Peli fini o grossolani, non cardati ne' pettinati.	5102 10 10 5102 10 30	5102 10 50 5102 10 90	5102 20 00
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10	5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00	
	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani.		5104 00 00	
	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami da filati e gli sfilacciati)	5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00	5301 30 10 5301 30 90	
	Ramie' ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalla fibra di cocco e di abaca della voce 5304		5305 91 00 5305 99 00	
	Cotone non cardato ne' pettinato		5201 00 10 5201 00 90	
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	5202 10 00	5202 91 00	5202 99 00
	Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		5302 10 00 5302 90 00	
	Abaca (canapa di Manila o Musa Textilis Nee), greggia o preparata ma non filata; stoppe o cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		5305 10 00 5305 90 00	
	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramie') gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		5303 10 00 5303 90 00	
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	5304 10 00 5304 90 00	5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00	

Categoria	Designazione della merce	Codice NC
156	Bluse e pullovers, a maglia di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza.	6106 90 30 ex 6110 90 90
157	Indumenti a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156.	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 ex 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00
159	Abiti interi, camicette e bluse camicette, diversi da quelli a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, scarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, diversi da quelli a maglia di seta o di cascami di seta. Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte di seta o di cascami di seta.	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta.	6213 10 00
161	Indumenti, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159.	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI PRODOTTI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DI IMPORTAZIONE IN BASE AGLI ACCORDI STIPULATI TRA LA C.E.E. E I PAESI FORNITORI SOTTOINDICATI (TUTTI GLI ACCORDI TESSILI COMPRENDONO LE CATEGORIE DA 1 A 114, AD ECCEZIONE DEGLI ACCORDI RELATIVI A: ALBANIA, BIELORUSSIA, LETTONIA, MOLDAVIA, MONGOLIA, UCRAINA, UZBEKISTAN E VIETNAM, CHE COMPRENDONO LE CATEGORIE DA 1 A 161 E DI QUELLI RELATIVI A: BULGARIA, POLONIA, REP.FED.CECA E SLOVACCA, ROMANIA, RUSSIA E UNGHERIA CHE COMPRENDONO LE CATEGORIE DA 1 A 123).

PAESI	CATEGORIE
ALBANIA:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (Per le suddette categorie V.NOTA F)
ARGENTINA:	1 - 2 - 2a - 46.
BANGLADESH:	4 - 6 - 8 (Per le suddette categorie V.NOTA F)
BIELORUSSIA:	1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 33 - 36 - 37 [illegible] 39 - 50 - 67 - 73 - 74 - 83 - 90 - 115 - 117 -118. (Per cat. 26 e 27 V. NOTA 1)
BRASILE:	1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 6 - 9 - 20 - 22 - 39 - 46. (Per cat. 6 V. NOTA B)
BULGARIA:	2 - 2a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 73 - 76. (Per cat. 4 V. NOTA A) (Per cat. 6 V. NOTA B)
CINA REP.POP.:	1 - 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 5a - 6 - 6S - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 31 - 32 - 33 - 37 - 37A - 39 - 73 - 76 - 78 - 83 - CODICE NC 3005 9031. (Per cat. 2 - 5a - 6S - 20 e 39 - 33 V. NOTA 2) (Per CODICE NC 3005 9031 V. NOTA 2) (Per cat. 4 V. NOTA A) (" " 21 V. NOTA C) (" " 24 V. NOTA D) (" " 73 V. NOTA E).
CECA REPUBBLICA FEDERALE	2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 24 - 26 32 - 36 - 39 - 76 - 90 - 110 - 117 - 118. (Per cat. 6 V. NOTA B) (Per cat. 24 V. NOTA D)
COREA DEL SUD:	1 - 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 50 - 67 - 68 - 70 - 73 - 77 - 78 - 83 - 86 - 91 - 97 - 97A - 100 - 111. (Per cat. 29 e 97A V. NOTA 3) (Per cat. 4 V. NOTA A) (Per cat. 6 V. NOTA B)

EGITTO: 1 - 2 - 4 - 20.
(Per cat. 4 e 20 V. NOTA F)

FILIPPINE: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 21 - 26 - 31 - 73.
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 21 V. NOTA C)
(Per cat. 73 V. NOTA E)

HONG KONG: 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 6S -7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 13S - 16 - 18
21 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 39 - 61 - 68 - 68S - 72
73 - 74 - 77 - 78 - 83.
(Per cat 6S - 13 - 13S - 68 - 68S - 72 V. NOTA 4)
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 e 6S V. NOTA B)
(Per cat. 21 V. NOTA C)
(Per cat. 73 V. NOTA E)

INDIA: 1 - 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 15 - 20 - 26 - 27 - 29 -
39.
(Per cat. 6 - 8 - 15 - 27 V. NOTA 5)
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)

INDONESIA: 1 - 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -21 - 35.
(Per cat. 6 V. NOTA B)

LETTONIA: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 24 - 26 - 27 - 31
(Per le suddette categorie V.NOTA F)

MACAO: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 -
27 - 31 - 39 - 73 - 78 - 83.
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 21 V. NOTA C)
(Per cat. 24 V. NOTA D)
(Per cat. 73 V. NOTA E)

MALAYSIA: 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 22.
(Per cat. 3 V. NOTA 6)
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)

MALTA: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8.
(Per cat. 1 - 2 - 4 - 7 - 8 V. NOTA G)
(Per cat. 6 V. NOTA F)

MAROCCO: (SOLO ZONA DI TANGERI) 6 - 7 - 8 - 26.
(Per le suddette categorie V.NOTA G)

MOLDAVIA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 15 - 20 - 39 - 115 - 117 - 118
(Per le suddette categorie V. NOTA F)

MONGOLIA: 5 - 5a.
(Per cat. 5a V. NOTA 7)

PAKISTAN: 1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18 - 20 - 26 - 39.
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)

PERU': 1 - 2.

POLONIA: 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 24 - 26
90 - 117 - 118.
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 24 V. NOTA D)

ROMANIA: 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20
24 - 26 - 68 - 73 - 78 - 118.
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 73 V. NOTA E)

RUSSIA: 1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 21 -
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 33 - 36 - 37 - 39 - 50 - 67 - 73 - 74 -
83 - 90 - 115 - 117 - 118
(Per cat. 26 e 27 V. NOTA 1)

SINGAPORE: 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)

SLOVACCA REP.: 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 24 -
FEDERALE 26 - 32 - 36 - 39 - 76 - 90 - 110 - 117 - 118.
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 24 V. NOTA D)

SRI LANKA: 6 - 7 - 8 - 21.
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 21 V. NOTA C)

TAIWAN: 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 33 - 35 - 37 -
67 - 68 - 73 - 74 - 77 - 78 - 83 - 91 - 97 - 97a - 110.
(Per cat. 28 e 97A V. NOTA 8)
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 21 V. NOTA C)

THAILANDIA: 1 - 2 - 2a - 3 - 3a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 73 - 97 - 97a.
(Per cat. 3 - 24 - 97a V. NOTA 9)

TURCHIA: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - EX 18 - 20 - 21 - EX 22A 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 33 -39 - 41 -56 - 65 - 70 - 73 - 74 - 75 83.
(Per cat. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 20 - 26 - 83 V. NOTA H)
(Per cat. 3 - EX 18 - 21 - EX 22A - 32 - 39 - 41 - 56 - 73 V. NOTA F)
(Per cat. 24 - 27 - 28 - 29 - 39 - 56 - 70 - 74 - 75 - V.NOTA G)
(Per cat. EX 18 e EX 22A V. NOTA 10)
(Per cat. 4 V. NOTA A)
(Per cat. 6 V. NOTA B)

UCRAINA: 1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 33 - 36 - 37 - 39 - 50 - 67 - 73 - 74 - 83 - 90 - 115 - 117 -118.
(Per cat. 26 e 27 V. NOTA 1)

UNGHERIA: 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 24 - 39 - 73 - 117.
(Per cat. 6 V. NOTA B)
(Per cat. 24 V. NOTA D)
(Per cat. 73 V. NOTA E)

UZBEKISTAN: 1 - 2 - 2a - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 20 - 26 - 159 - 161
(Per cat. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 20 - 26 - 159 - 161 V. NOTA F)

VIETNAM: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38a - 38b - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 47 - 48 - 49 - 50 - 53 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 93 - 95 - 96 - 97 - 100 - 101 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 117 - 118 - 120 - 123 - 125a - 125b - 127a - 127b - 130a - 130b - 136 - 140 - 141 - 142 - 151a - 151b - 156 - 157 - 159 - 161.
(Per cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 41 - 50 - 65 - 67 - 68 - 73 - 74 - 76 - 78 - 83 - 90 - 97 - 115 - 117 - 118 - 130a/130b - 156 - 157 - 159 - 161 V. NOTA 11, punto a)
Per cat. 33 - 34 - 38a - 38b - 40 - 42 - 43 - 47 - 48 - 49 - 53 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 66 - 69 - 70 - 72 - 75 - 77 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 93 - 95 - 96 - 100 - 101 - 109 - 110 111 - 112 - 113 - 120 - 123 - 125a - 125b - 127a - 127b - 136 - 140 - 141 - 142 - 151a - 151b - NOTA 11, punto b)

LEGENDA NOTE RELATIVE ALLEGATO IV.

NOTA GENERALE: Le quote comunitarie fissate per le categorie 2a - 3a e 37a sono da considerarsi dei sottomassimali rispettivamente delle categorie 2 - 3 e 37.

NOTA 1 - BIELORUSSIA - UCRAINA - RUSSIA

CAT. 26 e 27: Il quantitativo stabilito per la cat. 26 è comprensivo dei prodotti della cat. 27

NOTA 2 - CINA REP.POP.

CAT. 2: La Cina può esportare un quantitativo supplementare di "TESSUTO DI COTONE DI LARGHEZZA INFERIORE A 115 cm" - cat.2W.i cui codici NC sono i seguenti:
5208 1190, 5208 1211, 5208 1291, 5208 1300, 5208 1900, 5208 2190, 5208 2211, 5208 2291, 5208 2300, 5208 2900, 5208 3100, 5208 3211, 5208 3291, 5208 3300, 5208 3900, 5208 4100, 5208 4200, 5208 4300, 5208 4900, 5208 5100, 5208 5210, 5208 5300, 5208 5900;
5209 1100, 5209 1200, 5209 1900, 5209 2100, 5209 2200, 5209 2900, 5209 3100, 5209 3200, 5209 3900, 5209 4100, 5209 4200, 5209 4300, 5209 4910, 5209 4990, 5209 5100, 5209 5200, 5209 5900;
5210 1110, 5210 1200, 5210 1900, 5210 3110, 5210 3200, 5210 3900, 5210 4100, 5210 4200, 5210 4900;
5211 1100, 5211 1200, 5211 1900, 5211 3100, 5211 3200, 5211 3900, 5211 4100, 5211 4200, 5211 4300, 5211 4919, 5211 4990;
5212 1110, 5212 1190, 5212 1310, 5212 1390, 5212 1410, 5212 1490, 5212 2110, 5212 2190, 5212 2310, 5212 2390, 5212 2410, 5212 2490, ex 5811 0000, ex 6308 0000.

CAT. 2: La Cina può esportare un quantitativo supplementare di "GARZA PER FASCIATURE" CAT. 2X di cui ai codici NC 5208 1110 e 5208 2110.

CAT. 5a: Tale categoria è compresa nella cat. 5 e si riferisce esclusivamente ai prodotti di questa categoria (diversi dalle giacche a vento, giubbotti e simili) "DI PELI FINI" di cui ai codici NC 6110 1035, 6110 1038, 6110 1095 e 6110 1098.

CAT. 6S: La Cina può esportare nella CEE un quantitativo supplementare di "CALZONCINI E SHORTS PER UOMO O RAGAZZO" di cui ai codici NC 6203 4190, 6203 4290 e 6203 4950.

CAT. 20 e 39: Il quantitativo stabilito per la cat. 39 è comprensivo dei prodotti della cat. 20.

CAT. 33: I limiti quantitativi si applicano anche ai prodotti per i quali si dichiara che saranno riesportati all'esterno della Comunità.
(L'autorizzazione di importazione deve essere presentata anche a fronte delle dichiarazioni doganali di perfezionamento attivo (Reg. 1999/85 e di ammissione temporanea (Reg. 3599/82) trattandosi di prodotti dichiarati per la riesportazione al di fuori della Comunità.

CODICE NC 3005 9031: Esiste limite quantitativo comunitario per tale prodotto, che, pur non essendo prodotto tessile, è compreso nell'Accordo C.E.E.-REP.POP.CINESE.

NOTA 3 - COREA DEL SUD.

CAT. 29: La Corea del Sud può esportare quantitativi supplementari per gli indumenti per le arti marziali (judo, karaté, kung fu, taekwondo o simili).

CAT. 97a: Tale categoria riguarda esclusivamente le "RETI CONFEZIONATE" di cui ai codici 5608 1119 e 5608 1199.

NOTA 4 - HONG KONG.

CAT. 6S: Tale categoria è compresa nella cat. 6 e si riferisce a "PANTALONI LUNGHI" di cui ai codici NC 6203 4110,6203 4231, 6203 4233, 6203 4235, 6203 4319, 6203 4919 6204 6110, 6204 6231, 6204 6233, 6204 6235, 6204 6319, 6204 6919.

CAT. 13: I limiti quantitativi stabiliti si riferiscono unicamente ai prodotti di cotone o di fibre sintetiche di cui ai codici NC 6107 1100, 6107 1200, 6108 2100 e 6108 2200.

CAT. 13S: Hong Kong può esportare quantitativi supplementari specifici per tale categoria che comprende i prodotti di lana o di fibre rigenerate di cui ai codici NC 6107 1200, 6107 1900, 6108 2200 e 6108 2900.

CAT. 68: I limiti quantitativi stabiliti si riferiscono unicamente agli indumenti di cui ai codici NC 6111 1090, 6111 2090, 6111 3090, ex 6111 9000, ex 6209 1000, ex 6209 2000, ex 6209 3000 e ex 6209 9000.

CAT. 68S: Hong Kong può esportare quantitativi supplementari specifici per tale categoria che comprende "INDUMENTI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO A MAGLIA PER BAMBINI PICCOLI, ESCLUSI I GUANTI, NONCHE' INDUMENTI PER BAMBINI PICCOLI, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA " di cui ai codici NC 6111 1090, 6111 2090, 6111 3090, ex 6111 9000, ex 6209 1000, ex 6209 2000, ex 6209 3000 e ex 6209 9000.

CAT. 72: Il limite quantitativo si applica solo a "COSTUMI, MUTANDINE E SLIPS DA BAGNO A MAGLIA".

NOTA 5 - INDIA

Per i prodotti del "FOLKLORE", confezionati a mano, rientranti nelle categorie 6 - 8 - 15 e 27 sono stati stabiliti limiti quantitativi supplementari comunitari. Il relativo certificato di esportazione deve obbligatoriamente indicare nella casella n. 7 i seguenti dati:
- il numero della categoria cui appartengono i prodotti;
- l'anno di contingentamento;
- la dicitura "indumenti confezionati a mano".

NOTA 6 - MALAYSIA.

CAT. 3: La quota comunitaria stabilita per tale categoria comprende anche i tessuti di cotone della cat. 2.

CAT. 3a: La quota comunitaria stabilita per tale categoria comprende anche i tessuti di cotone che non siano greggi o imbianchiti della cat. 2a.

NOTA 7 - MONGOLIA.

CAT. 5a: Tale categoria è compresa nella cat. 5 e si riferisce esclusivamente ai prodotti di questa categoria (diversi dalle giacche a vento, giubbotti e simili) "DI PELI FINI" di cui ai codici NC 6110 1035, 6110 1038, 6110 1095 e 6110 1098.
Sulla licênza di esportazione e sul certificato di origine devono figurare nella casella 4 la cat. 5a, nella casella 9 la dicitura "Products of fine animal hair" o "Produits en poils fins" e nelkla casella 10 il tipo di peli fini che costituiscono il prodotto.

NOTA 8 - TAIWAN.

CAT. 28: Per tale categoria sono stati concordati limiti quantitativi supplementari specifici per le esportazioni di "TUTE CON BRETELLE (SALOPETTES), CALZONCINI E SHORTS" di cui ai codici NC 6103 4190, 6103 4290, 6103 4390, 6103 4991, 6104 6190, 6104 6290, 6104 6390 e 6104 6991.

CAT. 97a: Tale categoria riguarda esclusivamente le "RETI CONFEZIONATE" di cui ai codici 5608 1119 e 5608 1199.

NOTA 9 - THAILANDIA.

CAT. 3: La quota comunitaria stabilita per tale categoria comprende anche i tessuti di cotone della cat. 2.

CAT. 3a: La quota comunitaria stabilita per tale categoria comprende anche i tessuti di cotone che non siano greggi o imbianchiti della cat. 2a.

CAT. 24: La quota comunitaria stabilita per tale categoria non copre i prodotti dei codici NC 6107 2100 e 6107 2200.

CAT. 97a: Tale categoria riguarda esclusivamente le "RETI CONFEZIONATE" di cui ai codici 5608 1119 e 5608 1199.

NOTA 10 - TURCHIA.

CAT. EX 18: Tale categoria riguarda esclusivamente i prodotti dei codici NC 6207 9100 e 6208 9110.
CAT.EX 22A: Tale categoria riguarda esclusivamente i prodotti dei codici.NC 5508 1019, 5509 3110, 5509 3190, 5509 3210, 5509 3290.

NOTA 11 - VIETNAM.

a) Esistono limiti quantitativi comunitari specifici per ciascuna delle categorie indicate.
b) Esistono limiti quantitativi comunitari per piu' categorie comprese nello stesso gruppo di prodotti.

NOTA A - RELATIVA CAT. 4: ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli, bebes) di misura commerciale non superiore a 130 cm. per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm., puo' essere applicato fino alla concorrenza del 5% dei limiti quantitativi comunitari stabiliti.
Per la Corea del Sud, Macao e Hong Kong la percentuale di cui sopra e' del 3%.
Per Taiwan la percentuale di cui sopra e' del 4%.
Il certificato di esportazione per questi prodotti deve riportare nella casella 9 la seguente dicitura: "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a cm.130 deve essere applicato".

NOTA B - RELATIVA CAT. 6: ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli, bebes) di misura commerciale non superiore a 130 cm. per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm., puo' essere applicato fino alla concorrenza del 5% dei limiti quantitativi comunitari stabiliti.
Per Macao la percentuale di cui sopra e' del 3%.
Per Hong Kong la percentuale di cui sopra e' dell'1%.
L'utilizzazione del tasso di conversione previsto per Hong Kong e' limitata per i pantaloni lunghi al sottomassimale della cat. 6S (v. NOTA 4).
Il certificato di esportazione per questi prodotti deve riportare nella casella 9 la seguente dicitura: "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a cm.130 deve essere applicato".

NOTA C - RELATIVA CAT. 21:ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli, bebes) di misura commerciale non superiore a 130 cm. per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm., puo' essere applicato fino alla concorrenza del 5% dei limiti quantitativi comunitari stabiliti.
Per la Corea del Sud la percentuale di cui sopra e' del 3%.
Per Hong Kong la percentuale di cui sopra e' del 2%.
Per Taiwan la pecentuale di cui sopra e' del 4%.
Il certificato di esportazione per questi prodotti deve riportare nella casella 9 la seguente dicitura: "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a cm.130 deve essere applicato".

NOTA D - RELATIVA CAT. 24:ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli, bebes) di misura commerciale non superiore a 130 cm. per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm., puo' essere applicato fino alla concorrenza del 5% dei limiti quantitativi comunitari stabiliti.
Il certificato di esportazione per questi prodotti deve riportare nella casella 9 la seguente dicitura: "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a cm.130 deve essere applicato".

NOTA E - **RELATIVA CAT.** 73:ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli, bebes) di misura commerciale non superiore a 130 cm. per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm., puo' essere applicato fino alla concorrenza del 5% dei limiti quantitativi comunitari stabiliti.
Per Hong Kong la percentuale di cui sopra e' del 3%.
Il certificato di esportazione per questi prodotti deve riportare nella casella 9 la seguente dicitura: "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a cm.130 deve essere applicato".

NOTA F - Tali categorie di prodotti sono soggette al sistema del "DUPLICE CONTROLLO" senza limite quantitativo.
Per ottenere l'autorizzazione all'importazione e' necessario allegare alla domanda il certificato di esportazione in originale.
In calce all'autorizzazione di importazione sara' specificato l'ANNO DI GESTIONE.
Per la **TURCHIA** il Certificato di esportazione (E.I.D.) deve essere di data non anteriore ad 1 (uno) mese rispetto alla data di presentazione della domanda.

NOTA G - Tali categorie di prodotti sono soggette a sorveglianza comunitaria SENZA LIMITE QUANTITATIVO, l'autorizzazione di importazione relativa viene rilasciata su presentazione di contratto di acquisto o di altro documento equivalente di data non anteriore a TRE mesi rispetto alla data della domanda.

NOTA H - Tali categorie di prodotti sono sottoposte a limiti quantitativi comunitari, la relativa autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione "E.I.D. - EXPORT INFORMATION DOCUMENT" di data non anteriore a mesi uno rispetto alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO V

SORVEGLIANZA PREVENTIVA COMUNITARIA DELLE IMPORTAZIONI DI ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ESTONE E DELLA REPUBBLICA LITUANA.

Con Regolamento C.E.E. n. 601/92 del 2 marzo 1992 è stata stabilita una "sorveglianza preventiva" all'importazione delle seguenti categorie di prodotti tessili originari dei Paesi sopracitati:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 33 - 36 - 37 - 39 50 - 67 - 73 - 74 - 83 - 90 - 115 - 117 - 118.

Gli operatori interessati all'ottenimento delle relative "autorizzazioni di importazione" dovranno indicare nella domanda oltre a quanto previsto nell'allegato 2 (Fac-simile), la o le date, nonche' il o i luoghi previsti per l'importazione.

93A4316

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di ricercatore universitario

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L07 (ex 31) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 92 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F22 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma «Tor Vergata», sono vacanti due posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 89 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P03 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4344

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 3 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 3 agosto 1993

Dollaro USA	1601,89
ECU	1793 —
Marco tedesco	939,25
Franco francese	268,37
Lira sterlina	2408,44
Fiorino olandese	834,58
Franco belga	43,911
Peseta spagnola	11,441
Corona danese	235,69
Lira irlandese	2258,66
Dracma greca	6,732
Escudo portoghese	9,190
Dollaro canadese	1240,81
Yen giapponese	15,336
Franco svizzero	1069,71
Scellino austriaco	133,52
Corona norvegese	217,25
Corona svedese	199,84
Marco finlandese	275,59
Dollaro australiano	1104,18

93A4376

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana allevatori, in Roma

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993, registrato ai sensi del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 13 maggio 1993 al n. 230, visti semplici div. II, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma

93A4304

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori suini in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 18 maggio 1993, registrato ai sensi del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 22 giugno 1993 al n. 301, visti semplici div. II, l'Associazione nazionale allevatori suini, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla Cooperativa intercomunale lavoratori agricoli S r l e dalla Società cooperativa agricola «La Libertà» al prezzo complessivo di L 529.900 000 due terreni confinanti siti in località S. Vittoria, comune di Gualtieri (Reggio Emilia) e censiti al nuovo catasto terreni al foglio 26, partita 6371 e 2464, mappali 9) parte, 14 parte 10 intero, 4 parte, 33 parte, per complessivi mq 146.846.

93A4305

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742 43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento *ai fascicoli della serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- *semestrale*	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *alle leggi ed ai regolamenti regionali:*		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai *fascicoli della serie generale,* inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- *semestrale*	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per *informazioni* o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189